

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. .../2018 R.G.A.C., avente ad oggetto TITOLI DI CREDITO, pendente

TRA

M.T., rappresentata e difesa dagli Avv.ti...;

OPPONENTE

CONTRO

G.A.M., rappresentato e difeso dall'Avv. PATRIZIA PASTORE;

OPPOSTO

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla L. n. 69 del 2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l.C...

**1. Sul merito**

Preliminarmente, si osserva che non è contestato né che l'opposto abbia elargito, in favore dell'opponente, la provvista per l'acquisto dell'immobile sito in T. T. (B.) alla via F. n. 11 -intestato, appunto, alla T. (circostanza peraltro provata anche documentalmente)-; e, tantomeno che detto immobile sia stata adibita a casa coniugale dalle parti sino alla loro separazione.

Punto controverso della vicenda è il titolo della citata elargizione dell'opposto in favore dell'opponente, e, cioè, se sia avvenuta a titolo di donazione (indiretta) ovvero a titolo di mutuo.

Ebbene, a tal ultimo riguardo si osserva, in diritto, che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che la donazione indiretta trova la sua causa - così come la donazione diretta - nella liberalità, e, cioè, nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario attraverso attribuzioni od erogazioni patrimoniali compiute nullo iure cogent. Pertanto, in pendenza di matrimonio, i conferimenti trovano una loro causa nella liberalità (elemento, che, invece non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti effettuati o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà dopo la separazione, momento a partire dal quale i conferimenti e le spese dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione).

Ne consegue che "il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine. Nell'ipotesi di donazione indiretta, valida anche tra coniugi, essendo venuto meno il divieto di cui all'art. 781 c.c., vanno seguiti, ai fini dell'individuazione della causa e della rilevazione dei suoi vizi, gli stessi principi e criteri che valgono per la donazione diretta" (Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n.24160; e, in senso conforme, cfr. Tribunale Siena, 10/12/2020, n.827: "il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, è riconducibile in via presuntiva nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza").

In altri termini, il denaro elargito da un coniuge in favore dell'altro in costanza di matrimonio, e mediante il quale quest'ultimo acquisti un immobile, si presume essere un atto di liberalità avvenuto per i bisogni familiari ed inquadrabile nello schema della donazione indiretta, ed i cui vincoli di forma sono unicamente quelli dell'atto tramite il quale si realizza la liberalità.

Tale presunzione può essere vinta mediante la prova che il conferimento di denaro è stato effettuato non a titolo di donazione bensì a titolo di mutuo, prova in relazione alla quale è necessario un documento ovvero una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, dunque con una pregnanza tale da scardinare la presunzione di liberalità.

Ebbene, in applicazione di tali principi si osserva che nel caso in esame parte opposta non ha fornito una prova esaustiva e dirimente per vincere la presunzione che la provvista elargita in favore della T. sia avvenuta non a titolo di mutuo e non di donazione indiretta.

Ed invero, dalla svolta istruttoria è emerso che non solo l'acquisto dell'immobile è avvenuto in costanza di matrimonio e ben prima che la relazione tra le parti degenerasse sino alla separazione, ma anche che l'immobile acquistato fosse stato adibito a casa coniugale -dunque senza alcuna finalità di investimento- (circostanza pacifica) e che sino alla separazione l'opposto non avesse mai chiesto la restituzione del denaro conferito per tale acquisto. A ciò si aggiunga che in atti non si rinviene alcun documento idoneo a corroborare la tesi che si trattasse di un prestito e, in generale, volto a scardinare tali evidenze probatorie: ne consegue che non può essere ritenuta ammissibile la prova orale articolata dall'opposto -peraltro genericamente e in un solo capo (il n. 5) della sua memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. -, in quanto, oltre a vertere su circostanze documentali (come già evidenziato nell'ordinanza del 26.06.2019), è comunque inidoneo a scardinare le evidenze istruttorie emerse dal descritto compendio probatorio.

In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni in fatto ed in diritto, si ritiene che l'acquisto dell'immobile da parte dell'opponente con il denaro conferito dall'opposto non sia un prestito, bensì una donazione indiretta derivante dal rapporto di coniugio esistente tra le parti all'epoca dell'acquisto e funzionale alla gestione del menage matrimoniale: ne consegue che l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con assorbimento, nella pronuncia che precede, di tutte le ulteriori questioni dedotte in giudizio, ivi comprese quelle relative dall'eccezione di compensazione sollevate dall'opponente.

## 2. Sulle spese di lite

In considerazione della complessità e della peculiarità delle questioni trattate, si ritengono sussistenti i presupposti ai fini dell'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 548/2018 R.G.A.C, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) ACCOGLIE per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione, e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Conclusione

Così deciso in Benevento il 2 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2022.